



NAPOLI 4, 28/03/17
Prot 8122/17

Alla Regione Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema (52 05)
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali (52 05 07)
Via De Gasperi 28- 80133 Napoli
Fax 081 7963048
dg05.uod07@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Nota esplicativa stato autorizzativo impianto allo stato attuale – CUP 8016.

Il sottoscritto Francesco Mascolo, in qualità di legale rappresentante della ASIA S.p.A., con sede legale in Via Ponte dei Francesi n.37/D – 80146 Napoli (NA), P.IVA 07494740637; tel. 081 7351585; Fax 081 7351577, e-mail: asianapoli.info@pec.it

DICHIARA CHE

“L'art.191 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) prevede che al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica il Sindaco (o, secondo la dimensione territoriale del problema, il Presidente della Regione), possa adottare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ma nel rispetto delle norme comunitarie. Detti provvedimenti, che possono avere durata di sei mesi estensibili fino a 24, sono adottati previo parere degli organi tecnici che si esprimono sulle conseguenze ambientali. Tanto per espressa previsione della norma che regola l'istituto (art.191 TUA).

Gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.267/2000) prevedono in capo al Sindaco un analogo potere provvedimentale di carattere più generale nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o nel caso di grave pericolo che minacci l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Si tratta di un diverso strumento giuridico la cui disciplina non prevede espressi limiti temporali. L'ordinanza rilasciata dal Comune di Napoli per la struttura ex ICM è stata emanata in forza di tali norme ed ha ad oggetto la messa in esercizio di un centro di raccolta di cui all'art. 183 bis del TUA e al D.M. 08/04/2008 e s.m.i. l'attività “ordinata” non è quindi una speciale forma di gestione dei rifiuti ma consiste nella attivazione di una operazione che per legge si pone come fase della raccolta e che non richiede autorizzazioni ma solo l'approvazione del Comune sussistendo i requisiti richiesti dal D.M. già citato. In ragione di quanto previsto dalle norme ambientali sul punto (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.) detta approvazione ricade tra le competenze del Comune ma nulla è stabilito circa lo strumento tecnico giuridico richiesto per esprimerla. La forma utilizzata dal Comune di Napoli risulta essere nella specie l'ordinanza sindacale che, sebbene si ponga



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637



come strumento solitamente eccezionale, è stata qui utilizzata per produrre effetti duraturi. Non c'è motivo di ritenere che l'ordinanza abbia effetto limitato nel tempo perché tale condizione non risulta dal testo del provvedimento e una tale previsione non si giustificerebbe con lo scopo dell'atto stesso. La messa in esercizio del Centro di Raccolta non soggiace a regime autorizzativo, non rappresenta una speciale forma di gestione dei rifiuti ma attiene ad una ordinaria attività semplificata nelle forme operative e negli aspetti latamente "autorizzativi". In assenza delle condizioni appena citate lo strumento giuridico non poteva che essere l'ordinanza ex art. 191 del TUA che presenta i limiti definiti dalla stessa norma compresi quelli strettamente temporali giustificati dalla eccezionalità delle misure da adottare (speciali forme di gestione dei rifiuti). Diverso è il contenuto della ordinanza sindacale in questione che concerne invece l'esercizio di un Centro di Raccolta che come innanzi specificato rappresenta uno strumento ordinario nell'ambito della gestione dei rifiuti. "

Napoli (NA), 22/09/2017

Il dichiarante


ASIA NAPOLI S.p.A.
Il Direttore Generale



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637